



# **STATUTO**

# **UNIONE SINDACALE REGIONALE**

**Approvato all'unanimità dal XIII Congresso USR della Liguria  
Genova, 22 marzo 2022**

# **Capitolo I - Costituzione**

## **Art. 1**

E' costituita l'Unione Sindacale Regionale (USR) della Liguria con sede in Genova. Essa fa parte della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi esposti nell'art. 2 dello Statuto Confederale.

## **Art. 2**

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le Aree Sindacali Territoriali – AST della regione e le Federazioni Regionali di categoria – FSR i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

## **Art. 3**

L'Unione Sindacale Regionale, secondo quanto previsto dall'art.33 dello Statuto confederale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'art. 3 dello statuto confederale assegna alla Confederazione.

In particolare la Unione Sindacale Regionale provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- rappresentare l'organizzazione di fronte agli organi territoriali del pubblico potere;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le federazioni di categoria e le strutture territoriali;
- programmare e gestire le attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria e le strutture territoriali nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, welfare integrativo e di orientamento al lavoro ecc);
- promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli dell'organizzazione degli indirizzi confederali;
- promuovere e coordinare i rapporti con la CEE per quanto attiene la politica del C.S.I. ed in senso più ampio le politiche comunitarie regionali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della confederazione;
- regolare i rapporti tra organismi verticali e orizzontali e dirimerne i conflitti;
- realizzare i necessari interventi:
  - a) sulle strutture di categoria in caso di gravi e ripetute violazioni dello statuto regionale, di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali;
  - b) nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse;

- rappresentare le Federazioni di categoria e le strutture territoriali o su richiesta dei medesimi, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
  - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
  - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
  - c) dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

## **Capitolo II – Strutture e coordinamento**

### **Art. 4**

L'USR si articola in Aree Sindacali Territoriali (AST)

Alle Aree Sindacali Territoriali compete la specificazione e la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e della USR.

Le Aree Sindacali Territoriali possono articolarsi in Unioni Zonali e Zone e disporre di sedi periferiche per esigenze di funzionalità. Le Unioni Zonali non costituiscono istanza congressuale.

### **Art. 5**

L'USR è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello regionale delle Federazioni di Categoria od organismi similari, e delle Aree Sindacali Territoriali.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto con le varie strutture attraverso riunioni periodiche al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione: categoriale a livello regionale, e di AST deve essere data preventiva informazione all'USR.

Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriali, o generali a livello regionale.

### **Art. 6**

Per le azioni sindacali che riguardino le singole Categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale, il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria regionale.

## **Capitolo III - Organi dell'Unione Sindacale Regionale**

### **Art. 7**

Sono organi dell'Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso regionale;
- b) il Consiglio regionale;
- c) il Comitato Esecutivo regionale;

- d) la Segreteria regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

## **Capitolo IV - Il Congresso Regionale**

### **Art. 8**

Il Congresso regionale è l'organo massimo deliberante della CISL regionale.

Il Congresso regionale è costituito dai Delegati eletti dai Congressi regionali delle Categorie e dalle Assemblee delle Aree Territoriali della regione, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal regolamento congressuale fissato dall'USR.

I Delegati delle Categorie e delle Strutture territoriali rappresentano rispettivamente il 50% dei tesserati.

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri del Consiglio Regionale uscente e i membri di diritto subentranti a qualsiasi titolo.

Esso è indetto dal Consiglio Generale regionale in via ordinaria ogni 4 anni in concomitanza al Congresso confederale.

Il Congresso regionale:

- a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli Organi Confederali;
- b) elegge i Delegati al Congresso confederale;
- c) elegge i Membri elettivi del Consiglio Generale regionale;
- d) elegge i Sindaci e il Collegio dei Probiviri
- e) approva lo statuto dell'USR e relative modifiche.

### **Art. 9**

A metà del periodo intercorrente tra i due Congressi ha luogo una Assemblea Regionale dei Quadri e delle Organizzazioni categoriali e territoriali per l'esame dell'andamento dell'attività dell'organizzazione.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni di Categoria regionali è fissata dai rispettivi statuti nazionali.

La convocazione straordinaria del Congresso regionale può essere chiesta:

- a) dal consiglio Generale regionale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

## **Art. 10**

L'Ordine del Giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio Generale regionale su proposta della Segreteria regionale e deve essere noto almeno un mese prima.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione per quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

## **Art. 11**

Il Consiglio Generale è formato da:

- a) componenti eletti dal Congresso Regionale;
- b) componenti di Diritto;
- c) componenti designati.

Il Regolamento di Attuazione allo Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

Il Consiglio Generale USR ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti l'organismo stesso.

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della USR tra un congresso e l'altro; esso elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa ad interesse regionale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso regionale e nel quadro delle politiche generali confederali.

Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno su delibera dell'Esecutivo regionale che ne fissa l'Ordine del Giorno.

In casi eccezionali, da motivare, il Consiglio Generale può essere convocato in seduta straordinaria dalla Segreteria Regionale su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.

## **Art. 12**

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno con votazioni separate:

- il Segretario Generale;
- i membri di Segreteria con le modalità previste dal regolamento attuativo;
- il Comitato Esecutivo;
- i Presidenti regionali degli Enti della CISL.

Al Consiglio Regionale spetta inoltre il compito:

- a) di convocare il Congresso in sessione ordinaria alla scadenza del quadriennio ed in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di Regolamento congressuale;

- b) di esaminare e approvare lo schema di relazione che la Segreteria sottoporrà al Congresso;
- c) di approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto della USR in armonia con le disposizioni confederali;
- d) di eleggere i rappresentanti della USR in seno al Consiglio Generale confederale;
- e) di nominare i Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci secondo le norme dello Statuto regionale di cui ai successivi artt.18 e 20.

### **Art. 13**

I rappresentanti di cui alla lettera c) dell'art. 11, in quanto eletti nei rispettivi Consigli Generali di FSR, possono essere revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato

## **Capitolo VI - Il Comitato Esecutivo**

### **Art. 14**

Il Comitato Esecutivo, è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale, di conseguenza:

- a) coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse regionale;
- b) delibera, d'intesa con gli organi confederali, le azioni sindacali generali a livello regionale;
- c) convoca il Consiglio Generale regionale;
- d) nomina i responsabili regionali comunque denominati ed i membri degli Enti e Istituti regionali della CISL secondo i relativi Statuti;
- e) dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della regione;
- f) approva i bilanci consuntivi e preventivi dell'USR;
- g) verifica le linee programmatiche e ratifica i bilanci regionali degli Enti della CISL;
- h) emana il regolamento regionale per il trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli operatori.

### **Art. 15**

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o, su richiesta, da almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso. Esso è presieduto dal Segretario Regionale.

## **Capitolo VII - La Segreteria Regionale**

### **Art. 16**

La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Generale e dai Segretari nel numero deciso dal Consiglio Regionale Generale, così come previsto dal regolamento attuativo. La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte agli Organi deliberanti.

La Segreteria Regionale:

- a) rappresenta l'USR nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, Enti, Associazioni ed Organismi della regione;
- b) esegue le decisioni del Comitato Esecutivo;
- c) assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organi statutari regionali;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo della USR;
- e) provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione.

### **Art. 17**

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'USR.

I Segretari coadiuvano il Segretario Generale nel coordinamento dei settori di attività regionale.

L'amministrazione del patrimonio dell'USR e di ogni altra attività economica e/o finanziaria, comunque promossa e gestita nell'interesse dell'USR, è attribuita alla responsabilità di un Segretario Regionale.

## **Capitolo VIII - Il Collegio dei Sindaci**

### **Art. 18**

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'USR e degli Enti CISL aventi amministrazione autonoma regionale, salvo una diversa composizione degli Enti stessi derivante da disposizione di legge.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo dell'USR e degli Enti CISL con amministrazione autonoma regionale sia al Comitato esecutivo, sia al Consiglio generale Usr.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e nel caso di più candidature risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco con quella di Sindaco di un altro organismo.

## **Capitolo IX - Il Collegio dei Probiviri**

### **Art. 19**

Il Collegio regionale dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna, esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie, per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che dirimere le controversie, i conflitti fra soci e gli organismi a vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto Confederale, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Il Collegio regionale dei Probiviri è competente per tutti i casi che non riguardano i conflitti interni alle singole categorie, in quanto sono riservati dallo Statuto Confederale, ai Collegi dei Probiviri delle Federazioni nazionali di categoria.

Contro la deliberazione del Collegio regionale decide in seconda ed ultima istanza il Collegio Confederale, il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio Regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento Nazionale.

### **Art. 20**

Il Collegio Regionale dei Probiviri è costituito da 5 componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conte dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti.

E' incompatibile anche la carica di Probiviro di un altro organismo.

## **Art. 21**

Il Collegio Regionale dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione **da tre a dodici mesi**, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

## **Capitolo X - Rotazione e incompatibilità tra le cariche**

### **Art. 22**

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretario generale e Segreteria, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati congressuali (12 anni).

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

### **Art. 23**

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco o di Probiviro a livello regionale e di Responsabile di Enti CISL (in quanto membri dei Consigli Generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, comprensoriale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle Assemblee legislative nazionali (Camera e Senato), regionali ed ai Consigli provinciali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominate;

c) Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati di Partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

#### **Art. 24**

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili di enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art.5 del Regolamento Usr  
Il Comitato Esecutivo USR, sentita la Segreteria confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

### **Capitolo XI - Finanza**

#### **Art. 25**

Le entrate ordinarie della USR sono costituite dalla quota - parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale confederale a norma dell'art.44 dello Statuto confederale.

### **Capitolo XII - Il Patrimonio**

#### **Art. 26**

Il patrimonio della USR è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti quei beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

#### **Art. 27**

La USR risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale.

congiuntamente, per gli aspetti economici o finanziari, al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

#### **Art. 28**

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di far parte dell'USR, di essere sollevate dalle stesse.

## **Art. 29**

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali o dei loro associati, costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza della USR senza assunzione di corresponsabilità.

## **Capitolo XIII - Enti della USR**

### **Art. 31**

Quando negli Statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla Cisl sia prevista la nomina diretta o indiretta delle presidenti o dei presidenti e/o delle responsabili o dei responsabili ai vari livelli da parte della Cisl, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Gli organi regionali degli enti, associazioni e società di servizi promosse o costituite dalla USR sono tenuti ad informare periodicamente la Segreteria Regionale dell'attività svolta.

I Presidenti regionali degli enti, associazioni e società di servizi promosse o costituite dalle USR sono tenuti, **almeno annualmente**, a fornire i bilanci e le relazioni sulla gestione.

### **Art. 32**

Il Comitato Esecutivo della USR potrà costituire o promuovere Enti o Istituti o Associazioni che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori.

## **Capitolo XIV - Modificazione dello Statuto**

### **Art. 33**

Le modifiche al presente Statuto regionale possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale Regionale a maggioranza dei 2/3;
- c) dalle Federazioni regionali di categoria su deliberazione dei propri organi direttivi presi a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale regionale nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso nomina una Commissione consiliare delegata con incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli Organi delle Federazioni regionali di categoria.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro due mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le Strutture dell'Organizzazione entro un mese dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

## **Cap. XV - Disposizioni finali.**

### **Art. 34**

Le Aree Sindacali Territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Regionale dei Probiviri.

### **Art. 35**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - Sezione I (Modifiche alla disciplina degli Enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto):

- è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'USR, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta di legge;
- si ribadisce l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- si conferma l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### **Art. 36**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole dello Statuto e del Regolamento confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.